

STATUTO
“ASSOCIAZIONE CARNEVALE RIONE PRATORANIERI APS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“ASSOCIAZIONE CARNEVALE RIONE PRATORANIERI APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale in Follonica (GR) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

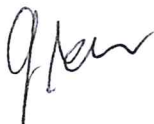
- A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- C) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- D) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- E) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, l'associazione intende:

- promuovere e sviluppare il Carnevale Follonichese in tutte le sue forme di divertimento e aggregazioni;
- promuovere e sviluppare le tradizioni popolari carnevalesche del nostro Comune;
- promuovere, incentivare e sostenere le iniziative atte a sviluppare il “turismo del carnevale” nonché ogni altra attività economica culturale storica e sociale nel Comune di Follonica;
- coordinare e promuovere tutte quelle iniziative storico/culturali del nostro paese impegnandosi alla divulgazione ed impedire il loro abbandono.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti



con apposito Decreto ministeriale n. 107 del 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e del D.M. del 9 giugno 2022, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'elenco degli Associati è riportato nel libro degli associati della presente Associazione.

Nel caso in cui un nuovo soggetto chiedesse l'ammissione alla presente Associazione, dovrà presentare una domanda al presidente che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La deliberazione di ammissione deve avvenire con maggioranza dei 2/3 dell'Consiglio del Rione e deve essere comunicata e motivata all'interessato e annotata, a cura dell'Assemblea del Rione, nel libro degli associati.

Gli associati sono tenuti a rispettare i requisiti di democraticità, efficacia, efficienza, funzionali al miglior conseguimento dello scopo sociale. L'associazione ha autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e patrimoniale rispetto all'associazione.

Gli associati partecipano alla vita dell'associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea del Rione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione, scioglimento dell'associato.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio del Rione con voto segreto a maggioranza dei 2/3 e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio del Rione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- Assemblea del Rione;
- Consiglio del Rione, in qualità di organo di amministrazione;

ART. 7

(Assemblea del rione)

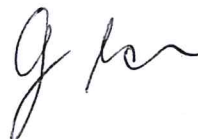
L'Assemblea del rione è composta da tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea del rione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea del Rione all'indirizzo o numero di telefono risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea del rione deve essere convocata almeno una volta all'anno o quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei componenti.

L'Assemblea dei rioni ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio del Rione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo se nominato dall'Assemblea del Rione o se obbligatorio per legge;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni, incluso quello dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea del rione è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea del rione delibera a maggioranza di voti di 2/3 dei presenti ed ogni associato ha un voto. È necessaria l'assemblea del Rione straordinaria per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione e occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È necessaria l'assemblea del Rione straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio e occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(consiglio del rione)

L'organo attraverso il quale l'associazione realizza i propri fini istituzionali è il consiglio del rione.

Composizione:

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea del Rione. Gli amministratori sono in un numero pari ad 8; devono essere scelti tra i membri dell'Assemblea del Rione.

Il consiglio del rione dura in carica cinque anni.

Poteri:

Il consiglio del rione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea del Rione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.



Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea del Rione o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea del Rione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea del Rione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea del Rione per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Funzionamento:

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Diritto di voto e di partecipazione

Ogni consigliere ha diritto ad un voto. In caso di voto pari, quello del Presidente vale doppio.

All'adunanza possono partecipare su invito del presidente persone che ricoprono cariche istituzionali nella città o che siano esperti in determinate problematiche poste all'ordine del giorno. Detti soggetti hanno diritto di intervento ma non di voto.

Dell'adunanza viene redatto, a cura del segretario, processo verbale dal quale dovranno risultare i lavori dell'adunanza nonché i presenti, l'ordine del giorno e l'esito della votazione, in modo tale che risultino gli amministratori favorevoli, gli astenuti ed i contrari.

Il verbale, a pena di invalidità, deve essere sottoscritto da colui che ha presieduto l'adunanza e dal soggetto che ha provveduto alla sua redazione.

Deleghe

Il consiglio del rione, con decisione adottata a maggioranza (50% + 1), ha facoltà di delegare l'esercizio di alcune funzioni a soggetti scelti sia tra gli associati che tra persone estranee all'associazione di comprovata esperienza.

Il verbale dell'adunanza del consiglio del Rione con il quale viene effettuata la delega dovrà contenere l'indicazione:

- dei poteri conferiti al soggetto delegato;
- della durata della delega;
- dell'eventuale compenso riconosciuto;
- delle modalità di revoca e decadenza della delega;
- delle responsabilità in capo al medesimo.

Regolamenti:

L'Assemblea del Rione ha il potere per emanare regolamenti ad hoc per regolare ogni attività relativa all'associazione. Per l'adozione dei regolamenti valgono le maggioranze sopra richieste.

ART. 9

(Presidente)

Il consiglio del rione nomina tra i propri membri il Presidente dell'associazione ed almeno un Vicepresidente con delibera assunta a maggioranza dei componenti (50% + 1) che durano in carica cinque anni dalla elezione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e ha la responsabilità per tutto ciò che concerne il proprio carro allegorico.

Il/I Vicepresidente/i ha gli stessi poteri del Presidente quando questi è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni.

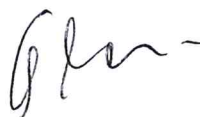
Il Presidente ed il suo vice decadono a seguito del voto di sfiducia di almeno 2/3 dei consiglieri, per dimissioni o per impedimento.

Cessata, per qualsiasi causa, la carica del Presidente e del suo vice, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della carica, deve essere convocato il consiglio del rione per la nomina del Presidente e del suo vice, con avviso inviato dal Presidente o dal suo vice.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio del Rione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Patrimonio)



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, introiti derivanti dalle sfilate dei carri allegorici, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale e pubblicità.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio dell'associazione inizia il 1° luglio e chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

Il *bilancio di esercizio*, anche nella forma del rendiconto per cassa, deve essere predisposto dal Consiglio del Rione entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio e *approvato* dall'assemblea del Rione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato nei termini di legge* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio del Rione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio va depositato al RUNS entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sua approvazione.

ART. 14

(Informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati se i ricavi siano superiori a 100.000 euro.

ART. 15

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del consiglio del rione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro dell'organo di controllo se istituito.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa domanda scritta inoltrata al consiglio del Rione.

ART. 16 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati per legge ai sensi del D.M. 6/10/2021 e art. 18 codice del terzo settore.

Almeno il 51% dei volontari devono rivestire la qualifica di associato.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, potrà avvalersi di tali prestazioni solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

